

**Oggetto: Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) – Principali novità
 in materia tributaria**

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazz. Uff. del 21 dicembre 2016, n. 297 (“*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019*”), nota anche come “Legge di Bilancio 2017”, contiene importanti disposizioni tributarie; nel presente documento Vi esponiamo le principali modifiche normative o novità introdotte, con un focus specifico sulle agevolazioni (§ 1-9) e sulle imposte dirette (§ 10-16). Per qualsiasi informazione o approfondimento si rendessero necessari, i Professionisti dello Studio Dattilo sono a Vostra disposizione.

Indice

1. Riapertura termini per assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.....	2
2. Riapertura termini per la rivalutazione dei beni d’impresa	4
3. Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni.....	5
4. Proroga e potenziamento delle detrazioni per interventi edilizi e Bonus Mobili	5
5. Proroga e modifica del Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi	9
6. Modifiche al Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo.....	10
7. Novità in tema di ammortamenti.....	12
8. Welfare Aziendale.....	13
9. Investimenti in start-up innovative.....	15
10. Il regime di cassa per le imprese minori.....	17
11. L’imposta sul reddito d’impresa – IRI	18
12. Esclusione delle SGR dall’addizionale IRES del 3,5% e deducibilità degli interessi passivi	19
13. Regime speciale per i neo-domiciliati in Italia.....	19
14. Visto di ingresso per investitori.....	20
15. Cessione delle perdite fiscali alle società quotate	21
16. Novità in ambito ACE.....	22

1. Riapertura termini per assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci *ex art. 1 co. 115 - 120 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*;
- b) trasformazione in società semplice *ex art. 1 co. 115 - 120 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*;
- c) estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, *ex art. 1 co. 121 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*;

In particolare, le suddette disposizioni, in precedenza previste sino al 30 settembre 2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.

Con l'occasione riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche delle operazioni oggetto di proroga.

a) e b): Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate, determinate come differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscale – per l'assegnazione o la trasformazione – e differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale – per la cessione, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale rivalutato; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Peraltro, se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta ordinariamente.

Per le operazioni effettuate dall'1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

- ✓ 60% entro il 30 novembre 2017;
- ✓ 40% entro il 16 giugno 2018.

Come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate 1 giugno 2016 n. 26, i benefici dell'agevolazione sono condizionati all'indicazione delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nell'apposito prospetto del modello UNICO (e non, quindi, al versamento dell'imposta stessa). Eventuali omessi, ritardati o insufficienti versamenti non possono fare venire meno i benefici fiscali, ma conducono alla sola iscrizione a ruolo dell'imposta stessa, ferma restando la possibilità del ravvedimento.

c): Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale

Per le operazioni di estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale, le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione.

Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'estromissione deve avvenire entro il 31 maggio 2017 e può riguardare i beni strumentali di cui all'art. 43, comma 2 del TUIR, posseduti alla data del 31 ottobre 2016.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:

- ✓ 60% entro il 30 novembre 2017;
- ✓ 40% entro il 16 giugno 2018.

2. Riapertura termini per la rivalutazione dei beni d'impresa

La Legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2016.

Le disposizioni in commento consentono alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni di impresa.

Con l'occasione ricordiamo che possono essere rivalutati:

- ✓ i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- ✓ le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari al:

- ✓ 16%, per i beni ammortizzabili;
- ✓ 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

- ✓ a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti "solari");
- ✓ ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1 gennaio 2020, per i soggetti "solari");
- ✓ limitatamente ai beni immobili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° dicembre 2018.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2016.

3. Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Anche quest'anno la Legge di Bilancio 2017, ha riaperto i termini per avvalersi della possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti da persone fisiche, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1 gennaio 2017, affrancando, in tutto o in parte, le plusvalenze latenti.

Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che, entro il 30 giugno 2017:

- ✓ un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra etc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- ✓ il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

La Legge di Bilancio 2017 ha inoltre confermato l'aliquota unica dell'imposta sostitutiva dell'8% (introdotta già a partire dalla proroga della rivalutazione per il 2016), sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non), che di terreni (agricoli o edificabili).

4. Proroga e potenziamento delle detrazioni per interventi edilizi e Bonus Mobili

La legge di Bilancio 2017 ha disposto la proroga per fruire delle seguenti detrazioni fiscali per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del c.d. Bonus Mobili per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Oltre a prorogare gli incentivi esistenti, la legge citata prevede anche il potenziamento delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione, compresi quelli per le misure antisismiche e relativi a parti comuni di edifici condominiali.

Detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La Legge di Bilancio 2017 ha disposto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% (originariamente pari al 55%¹) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 per:

- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione del 65% è prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In aggiunta viene previsto che, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica siano relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura del:

- 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio;
- 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per i suddetti interventi le detrazioni sono calcolate con un limite massimo di spesa non superiore a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione di cui sopra deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'APE (attestazione della

¹ Si ricorda che la detrazione per risparmio energetico è stata introdotta dall'articolo 1, co. 344-349, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007). La detrazione era originariamente pari al 55% delle spese sostenute in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Nel corso degli anni, la detrazione è stata poi più volte modificata (innalzando la percentuale di detraibilità al 65%) e prorogata, con la previsione anche di ulteriori interventi che possono usufruire dell'agevolazione. Per la detrazione *de qua* sono, inoltre, previsti degli importi massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento, a differenza di quanto avviene in relazione alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per cui è stabilito un importo massimo di rilevanza della spesa su cui si applica la detrazione.

prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26 giugno 2015. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

La Legge di Bilancio 2017 ha inoltre previsto che, per tali interventi, i condomini possono cedere le detrazioni ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane però esclusa la cessione a istituti di credito o intermediari finanziari.

Il potenziamento della detrazione al 70% e 75% previsto per gli edifici condominiali è esteso agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% (originariamente pari al 36%²) prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR, con un limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Restano invariate le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici

Rientrano tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio, a norma della lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

La Legge di Bilancio 2017 proroga fino al 31 dicembre 2021 gli interventi autorizzati a partire dall'1 gennaio 2017.

² Si ricorda che la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, successivamente modificata e prorogata. Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, che ha inserito nel TUIR l'art. 16-bis. La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 22 giugno 2012, n. 83 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Gli interventi dovranno essere finalizzati a favorire l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti. Il beneficio si applica agli edifici che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274.

In particolare, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

L'aliquota della detrazione aumenta al:

- 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

A decorrere dall'1 gennaio 2017, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Con un apposito DM, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, saranno stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali

Qualora gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l'aliquota della detrazione aumenta al:

- 75%, se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell'immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85%, se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

Le suddette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Anche per tali interventi, a partire dal'1 gennaio 2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori

che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato, e in parte modificato, la disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici", previsto dal comma 2 dell'art. 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63.

In particolare, è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1 gennaio 2016.

La detrazione IRPEF del 50%, inoltre, è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

Per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Si ricorda che per usufruire della detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. Inoltre, le spese devono essere relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

5. Proroga e modifica del Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato, con alcune modifiche, il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive di cui all'art. 10 del DL 31 maggio 2014, n.83.

In particolare:

- il credito d'imposta è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018;
- la misura dell'agevolazione è incrementata al 65% (in luogo del precedente 30%³);
- sono inclusi tra i beneficiari del credito d'imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 96 e dalle norme regionali vigenti.

L'agevolazione spetta a condizione che gli interventi abbiano anche la finalità di cui al comma 2, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2017 (ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto di mobili).

Il suddetto credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo (a differenza del precedente che era ripartito in tre quote) e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (con un limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019 e di 60 milioni di euro nel 2020).

Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del DL 83/2014.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio è previsto l'aggiornamento del decreto attuativo dell'agevolazione in esame (i.e. DM 7 maggio 2015).

6. Modifiche al Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145.

L'agevolazione, si ricorda, si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta correlato ai costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese, se eccedenti la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

³ L'agevolazione, originariamente, prevedeva il riconoscimento, a seguito della presentazione di un'istanza telematica, di un credito di imposta nella misura del 30% alle imprese alberghiere per le spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 per la riqualificazione delle strutture.

Con la Legge di Bilancio 2017, è stato esteso di un anno il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito.

In particolare, l'agevolazione viene prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (anno 2020, per i soggetti "solari"), in luogo del precedente periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2019, per i soggetti "solari").

Pertanto, sono agevolabili gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

In seguito alle modifiche apportate, inoltre, la misura del credito è stata elevata dal 25% al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi.

In particolare, tra le spese assimilabili ai fini della determinazione del credito sono individuate quelle relative al personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo, in luogo della precedente versione dell'agevolazione che prevedeva, invece, che il credito d'imposta fosse riconosciuto in misura pari al 50% soltanto per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca "extramuros", attribuendo un credito d'imposta in misura pari al 25% per le spese relative all'ammortamento delle attrezzature di laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

L'importo massimo annuale del credito è stato elevato da 5 a 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, fermo restando la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella c.d. "white list" di cui al DM 4 settembre 1996.

Il credito de quo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, soltanto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui costi agevolabili sono stati sostenuti.

Tali modifiche avranno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (anno 2017, per i soggetti "solari").

7. Novità in tema di ammortamenti

La Legge n. 232/2016 proroga l'agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% degli ammortamenti introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 (c.d. super-ammortamento) anche per il 2017, ed introduce una nuova agevolazione del 150% sugli ammortamenti dei beni ad alto contenuto tecnologico (iper-ammortamento), come segue.

Il super-ammortamento

Il super-ammortamento è stato rinnovato dalla Legge in disamina, ma con alcune modifiche:

- ✓ viene confermata la maggiorazione del 40%, ai soli fini fiscali, dell'ammortamento o dei canoni di locazione di beni strumentali nuovi acquistati nel corso del periodo di imposta;
- ✓ l'agevolazione riguarda i beni strumentali acquistati entro la data del 31/12/2017 (ovvero 30/06/2018 per ordini pervenuti entro il 31/12/2017 e per i quali, sempre entro il 31/12/2017, si è pagato un acconto pari ad almeno il 20% del totale dovuto);
- ✓ l'agevolazione vale per i veicoli solo se utilizzati esclusivamente come beni strumentali (rimangono escluse – rispetto alla previgente versione della norma - le auto ad uso promiscuo o concesse in uso ai dipendenti).

L'iper-ammortamento

L'iper-ammortamento riguarda, invece, gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0⁴, individuati dalla normativa (allegato A alla L. n. 232/2016).

Anche in questo caso l'agevolazione riguarda i beni acquistati entro la data del 31/12/2017 (ovvero 30/06/2018 per ordini pervenuti entro il 31/12/2017 e per i quali, sempre entro il 31/12/2017, si è pagato un acconto pari ad almeno il 20% del totale dovuto).

All'ammortamento ordinario, o ai canoni di leasing, viene quindi applicata la maggiorazione, ai soli fini fiscali, del 150%.

Nei confronti dei soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento, e che investono in software funzionali ai beni strumentali individuati dalla legge

⁴ Si tratta della quarta rivoluzione industriale, ovvero quel processo tecnologico che porterà alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa tramite la rete internet.

(allegato B alla L.232/2016), vi è poi la possibilità di dedurre l'ammortamento di tali software con la maggiorazione del 40%.

Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra, le imprese sono tenute ad acquisire un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante o, per i beni di valore superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un ente di certificazione accreditato; tale documento deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nei predetti elenchi ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Di fatto non basta che il bene sia tra quelli indicati nella legge, ma deve avere determinate caratteristiche tecniche che devono essere valutate dal legale rappresentante della società o da un perito. Nel caso in cui il legale rappresentante non abbia le competenze tecniche necessarie per redigere l'autocertificazione sarà comunque necessario appoggiarsi ad un tecnico.

Sia il super-ammortamento che l'iper-ammortamento non devono essere considerati ai fini della determinazione degli acconti di imposta dovuti per il periodo di in corso.

Sono esclusi dalle agevolazioni i beni con coefficienti di ammortamento ministeriali inferiori a 6,5%, i fabbricati, le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 della legge di stabilità 2016 (esempio condutture usate dalle industrie di imbottigliamento o stabilimenti balneari e termali, condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, materiale rotabile, ferroviario, tramviario, gli aerei completi di equipaggiamento).

8. Welfare Aziendale

La Legge n. 232/2016 reca alcune modifiche alla disciplina tributaria degli emolumenti retributivi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, ed alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di impresa, ricevuti dai lavoratori dipendenti privati.

Le somme percepite a tale titolo, corrisposte ai lavoratori in forza di contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati dalle rappresentanze sindacali, scontano una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10%, operata dal sostituto di imposta.

In primis, si riepilogano i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al fine di beneficiare dell'agevolazione in disamina.

Requisiti soggettivi:

- ✓ i destinatari dell'agevolazione sono i soli dipendenti del settore privato;
- ✓ il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all'anno precedente, sotto il quale si può usufruire dell'agevolazione, viene innalzato a € 80.000.

Requisiti oggettivi:

Le somme percepite devono essere corrisposte ai lavoratori in forza di:

- ✓ contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ✓ contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA), promanati dalle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Le somme agevolabili devono avere la seguente natura:

- ✓ premi di risultato variabili legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili secondo i criteri previsti dai contratti collettivi; o
- ✓ somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.

Restano esclusi dalla disciplina agevolativa gli emolumenti non qualificabili come premio di risultato in senso proprio (ad es. lavoro straordinario, indennità, maggiorazioni di turno).

I limiti massimi dell'imponibile agevolabile sono elevati a € 3.000 lordi, ovvero € 4.000 lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

I valori o servizi ricevuti dal dipendente e considerati, in base alle norme tributarie, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche se percepiti in sostituzione delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato (è il caso, ad esempio, dell'utilizzo ad uso promiscuo delle auto, la concessione di prestiti, l'utilizzo dei fabbricati e i servizi di trasporto ferroviario).

Si evidenzia che taluni valori, percepiti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle somme oggetto del regime agevolato, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria; rientrano in tale categoria:

- ✓ i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche per la quota eccedente i limiti di deducibilità ordinaria;
- ✓ i contributi di assistenza sanitaria destinati a enti o casso con fine assistenziale, anche per la quota eccedente i limiti di esenzione ordinaria;

- ✓ il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche per la quota eccedente i limiti di esclusione ordinari.

Sono inoltre esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti, per prestazioni, anche assicurative, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o il rischio di gravi patologie. Il rischio di non autosufficienza riguarda le prestazioni sociali, di tipo sanitario, rivolte alle persone non autosufficienti, al fine di garantire la loro autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane.

Da ultimo, viene introdotta una norma di interpretazione relativa alle opere e servizi offerti del datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto. Anche tali attività sono oggetto di esenzione ai fini IRPEF.

9. Investimenti in start-up innovative

Con la Legge n. 232/2016 viene rinnovata la disciplina fiscale prevista per i soggetti che investono in start-up c.d. innovative (cfr. art. 29 del DL 179/2012).

Viene fissato ad € 1.000.000 il limite massimo di investimento in start-up innovative su cui calcolare l'agevolazione fissata al 30%.

La norma prevede *(i)* la detrazione dal reddito delle persone fisiche del 30% dell'investimento, e *(ii)* la deduzione dal reddito delle società del 30% dell'investimento, che deve comunque essere mantenuto per almeno 3 anni.

Per start-up innovativa si intende una nuova impresa il cui oggetto sociale è legato all'innovazione e alla tecnologia. Le start-up che beneficiano delle agevolazioni devono essere operative da non più di 60 mesi, avere residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, avere un fatturato non inferiore a € 5.000.000, non devono distribuire utili e devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica.

Inoltre deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti, in quanto l'impresa deve:

- ✓ sostenere spese di ricerca e sviluppo per un importo pari ad almeno il 15% del maggior valore tra il costo e il valore della produzione;

- ✓ impiegare personale altamente qualificato per almeno 1/3 della propria forza lavoro, ovvero impiegare personale con laurea magistrale per almeno i 2/3 della forza lavoro complessiva;
- ✓ essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le stesse agevolazioni previste per le start-up innovative sono valide anche per gli incubatori certificati, ovvero società di capitali, residenti in Italia, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Tali società devono avere i seguenti requisiti:

- ✓ devono disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative (ad es. spazi per poter installare le attrezzature di prova);
- ✓ devono disporre di attrezzature adeguate alle attività delle start-up (ad es. banda ultralarga alla rete internet);
- ✓ devono essere amministrate o dirette da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione ed avere una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- ✓ devono avere regolari rapporti con le università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche, e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- ✓ devono avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese e non devono pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso la Camera di Commercio fino al quinto anno successivo all'iscrizione e non hanno l'obbligo di costituzione presso il notaio. E' infatti previsto che le start-up possano sottoscrivere l'atto costitutivo in forma elettronica, tramite la firma digitale non autenticata o la firma elettronica avanzata autenticata (art. 4 co. 10/bis del DL 3/2015).

In ambito lavorativo, la start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Al termine dei 36 mesi il contratto può essere rinnovato per una sola volta per un massimo di 12 mesi. Dopo tale periodo il lavoratore può continuare il rapporto di

lavoro solo con contratto a tempo indeterminato. Inoltre il reddito derivante dall'assegnazione di quote o azioni ai dipendenti e collaboratori in base ai piani di incentivazione, non concorrerà alla base imponibile sia fiscale che contributiva.

Viene inoltre introdotta la possibilità di accedere al cosiddetto *crowdfunding*, che consente la raccolta di capitale di rischio attraverso portali on-line. In merito all'accesso al credito le start-up innovative potranno accedere in via preferenziale e gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, che facilita l'accesso al credito mediante la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

10. Il regime di cassa per le imprese minori

L'art. 1, commi 17-23, della Legge di bilancio 2017 ha modificato la disciplina contabile e fiscale delle c.d. "imprese minori" in contabilità semplificata (che non hanno optato per la contabilità ordinaria)⁵.

In base al nuovo art. 66 del TUIR, tali soggetti determinano il reddito adottando il principio di cassa e non più quello di competenza. L'applicazione del principio di cassa è automatica per i contribuenti in contabilità semplificata, i quali - per non applicarlo - dovranno optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Secondo il nuovo criterio, dal 2017 il reddito delle c.d. "imprese minori" è determinato come differenza tra:

- ✓ ricavi tipici, dividendi e interessi attivi percepiti nel periodo d'imposta;
- ✓ spese sostenute nel periodo medesimo nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Inoltre, concorrono alla formazione del reddito anche gli ulteriori componenti espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze). Invece, non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali, poiché le spese per acquisti di merci rilevano nel periodo di sostenimento.

⁵ Possono adottare la contabilità semplificata gli imprenditori individuali, le snc, le sas, i soggetti equiparati a snc e sas, gli enti non commerciali per l'attività commerciale svolta in via non prevalente e i trust (se esercitano attività commerciale in via non prevalente) a condizione che nell'anno precedente non abbiano superato i seguenti limiti di ricavi:

- 400.000 euro, per le imprese con oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese esercenti altre attività.

La Legge di bilancio 2017 modifica anche la disciplina IRAP di tali soggetti, stabilendo all'art. 5-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 446/1197 che la base imponibile IRAP delle c.d. "imprese minori" è determinata secondo i criteri di cui all'art. 66 del TUIR. Pertanto, anche il valore della produzione netta andrà determinato applicando il criterio di cassa.

11. L'imposta sul reddito d'impresa – IRI

L'art. 1, commi 547-548, della Legge di bilancio 2017 introduce il nuovo art. 55-bis del TUIR, che disciplina l'imposta sul reddito d'impresa (c.d. IRI).

Di seguito i principali aspetti che caratterizzano il regime dell'IRI:

- ✓ Possono optare per la sua applicazione gli imprenditori individuali, le snc, le sas, i soggetti equiparati alle snc e alle sas e le società di capitali a ristretta base proprietaria (trattasi delle società di capitali che possono optare per la trasparenza *ex art. 116 TUIR* – ossia le srl con soci solo persone fisiche e di numero non superiore a 10 o a 20 se la società è una cooperativa a responsabilità limitata). I citati soggetti devono necessariamente adottare la contabilità ordinaria;
- ✓ L'applicazione dell'IRI è subordinata all'esercizio di apposita opzione in dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce. L'opzione dura 5 periodi d'imposta ed è rinnovabile;
- ✓ Tale regime deroga all'imputazione per trasparenza del reddito in capo ai soci *ex art. 5 TUIR* e determina la disapplicazione dell'art. 68, comma 6, del TUIR in tema di determinazione del costo fiscale delle partecipazioni in società di persone;
- ✓ La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di reddito d'impresa (Titolo I, capo VI, TUIR) e alla stessa si applica l'aliquota fissa del 24% (ossia, l'aliquota IRES prevista dall'art. 77 del TUIR);
- ✓ Dalla base imponibile sono dedotti gli utili prelevati dall'imprenditore o dai soci. In particolare, tali prelievi sono deducibili nel limite dell'utile d'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a IRI negli esercizi precedenti e al netto delle perdite maturate in costanza di regime IRI;
- ✓ Gli utili prelevati dall'imprenditore o dai soci sono tassati con applicazione dell'IRPEF progressiva in capo al percettore e sono qualificati come reddito d'impresa;

- ✓ Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi (senza limiti temporali) e per l'intero importo che trova capienza in essi.

12. Esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5% e deducibilità degli interessi passivi

L'art. 1, comma 49, della Legge di bilancio 2017 ha stabilito che l'addizionale IRES del 3,5% prevista dalla Legge di bilancio 2016 per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87/1992 e per Banca d'Italia non si applica alle società di gestione dei fondi comuni di investimento di cui al D.Lgs. n. 58/1998.

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (ossia, dal 2017 per i soggetti "solari"), le SGR saranno soggette ad aliquota IRES del 24%.

Coerentemente con l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale, il medesimo art. 1, comma 49, della Legge di bilancio 2017, prevede per le SGR la deducibilità ai fini IRES degli interessi passivi nel limite del 96% del relativo ammontare.

13. Regime speciale per i neo-domiciliati in Italia

L'art. 1, commi 152-159, della Legge di bilancio 2017 introduce l'art. 24-bis del TUIR rubricato "*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia*". Viene, pertanto, previsto un regime di imposizione sostitutiva e opzionale per i redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia.

Di seguito si riportano i principali aspetti del nuovo regime:

- ✓ Per accedere al regime in esame le persone fisiche devono trasferire la residenza fiscale in Italia e non devono essere state ivi residenti fiscalmente per almeno 9 periodi d'imposta sui 10 precedenti a quello di inizio di validità dell'opzione;
- ✓ L'opzione può essere estesa ai familiari di cui all'art. 433 c.c.;
- ✓ L'opzione è esercitata previo ottenimento di risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio presentata all'Agenzia delle Entrate *ex art.* 11, comma 1, lett. b), L. n. 212/2000. L'istanza deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del

periodo in cui si trasferisce la residenza in Italia (ad esempio, se la residenza si trasferisce nel 2017, l'istanza deve essere presentata entro il 30/09/2018). Si precisa che l'opzione opera a partire dal 2017;

- ✓ L'opzione è valida per 15 anni a decorrere dal primo periodo di validità;
- ✓ L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali è forfettaria e pari a euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta (euro 25.000 per periodo per gli eventuali familiari). Tale imposta sostitutiva è applicata sui redditi prodotti all'estero dalla persona fisica che ha trasferito la residenza, di conseguenza gli eventuali redditi di fonte italiana sono tassati ordinariamente. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
- ✓ L'imposta fissa in commento non sostituisce quella sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificati realizzate nei primi 5 periodi d'imposta di validità dell'opzione;
- ✓ Per i periodi di validità dell'opzione opera l'esenzione dalla compilazione del Quadro RW e dal versamento di IVIE e IVAFE.

14. Visto di ingresso per investitori

L'art. 1, comma 148, della Legge di bilancio 2017 introduce l'art. 26-bis del D. Lgs. n. 286/1998 rubricato "*Ingresso e soggiorno per investitori*".

Tale nuova disposizione prevede l'ingresso e il soggiorno in Italia per periodi superiori a 3 mesi e al di fuori delle quote massime di stranieri *ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 286/1998* degli stranieri che intendono effettuare:

- ✓ Un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni;
- ✓ Un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, da mantenere per almeno 2 anni (il limite dell'investimento si abbassa a euro 500.000 se la società è una start up innovativa iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese);
- ✓ Una donazione filantropica di almeno euro 1.000.000 a sostegno di progetti di pubblico interesse in campi quali cultura, ricerca scientifica, istruzione, etc.

Tali soggetti, inoltre, devono dimostrare:

- ✓ Di essere titolari e beneficiari effettivi di importi almeno pari a quelli sopra citati, che devono essere disponibili e trasferibili in Italia;

- ✓ Di impegnarsi a utilizzare i fondi per le finalità sopra esposte (a tal fine, devono presentare apposita dichiarazione scritta entro 3 mesi dall'ingresso in Italia);
- ✓ Di avere, in aggiunta, risorse sufficienti per il loro mantenimento in Italia.

Stante il rispetto di quanto sopra esposto, all'investitore straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per investitori biennale. Tale permesso è revocato prima della scadenza se l'investitore non effettua l'investimento o la donazione entro 3 mesi dall'ingresso in Italia o se lo dismette prima di 2 anni.

15. Cessione delle perdite fiscali alle società quotate

La legge n. 232/2016 prevede la possibilità, per le società neocostituite, di cedere le proprie perdite fiscali, prodotte nei primi tre esercizi di attività, a favore di società quotate che detengano una partecipazione pari ad almeno il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili.

In particolare, al fine di favorire gli investimenti in start-up, è data la possibilità alle società quotate, con partecipazione minima del 20%, di acquisire le perdite utilizzabili in misura piena di società neocostituite (si tratta delle perdite realizzate nei primi 3 periodi dalla data di costituzione e riferite a nuove attività produttive previste dall'art 84 del TUIR). Le perdite, cedute obbligatoriamente per l'intero ammontare, verranno utilizzate dalla cessionaria in diminuzione del proprio reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza nel reddito. L'eventuale eccedenza verrà riportata agli esercizi successivi.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario che:

- ✓ la società cessionaria sia quotata in un mercato regolamentato;
- ✓ la società cedente non svolga prevalentemente attività immobiliare;
- ✓ le due società abbiano esercizio sociale coincidente;
- ✓ il requisito partecipativo del 20% sussista al termine del periodo di imposta nel quale avviene la cessione delle perdite;
- ✓ la cessione sia perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La cessione viene formalizzata con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti di imposta di cui all'art. 43-bis del DPR 602/73, ovvero tramite notifica all'ufficio delle entrate e al cessionario del servizio della riscossione.

La società cessionaria dovrà necessariamente remunerare la società cedente per il vantaggio fiscale conseguito, entro 30 giorni dal termine per il versamento del

saldo del relativo periodo di imposta. La remunerazione sarà pari all'importo delle perdite ricevute moltiplicato per l'aliquota IRES in vigore nell'esercizio di formazione delle perdite. Le somme percepite e versate dalle società a titolo di remunerazione non partecipano alla formazione del reddito imponibile.

La legge specifica inoltre che la società cedente, nei periodi di formazione delle perdite fiscali, non può optare per i regimi di trasparenza fiscale e consolidato.

16. Novità in ambito ACE

L'aiuto alla crescita economica (ACE), introdotto con l'art. 1 del D.L. 201/2011, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2017 in disamina.

In particolare:

- ✓ Viene abrogato il regime del super-ACE previsto per le società quotate;
- ✓ Vengono determinate le aliquote ACE come segue:
 - per il 2017 nella misura del 2,3%, e
 - per il 2018 nella misura del 2,7%;
 - rimane ferma al 4,75% la misura prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
- ✓ Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto alle consistenze degli stessi risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010. Tale disposizione si applica al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (quindi dal 2016);

L'agevolazione ACE viene estesa anche a persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (quindi dal 2016).

L'acconto per l'anno di imposta 2017 (o il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016), viene determinato considerando come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui sopra.

Inoltre:

- ✓ Nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi di impresa, si specifica che la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva

nel limite delle perdite pregresse e di periodo, dell'eccedenza ACE e degli interessi passivi e oneri finanziari indeducibili;

- ✓ In caso di fusione o scissione, il passaggio alla società incorporante o risultante dalla fusione/scissione, delle eccedenze ACE è subordinato alle stesse condizioni per il trasferimento delle perdite, indicate nell'art. 172 comma 7 del TUIR.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 25 gennaio 2017

Studio Dattilo Commercialisti Associati